

Bruxelles, 31 ottobre 2018
(OR. en)

13588/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0900(COD)**

**JUR 521
COUR 37
INST 416**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea - Orientamento generale

1. Il 26 marzo 2018 la Corte di giustizia ha trasmesso una domanda, a norma dell'articolo 281 TFUE, di modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha quattro componenti principali, consistenti i) nel trasferimento al Tribunale della competenza di principio a statuire, in primo grado, sui ricorsi per inadempimento ex articolo 108, paragrafo 2 e articoli 258 e 259 TFUE; ii) nel conferimento alla Corte di giustizia della responsabilità di trattare i ricorsi di annullamento collegati alla mancata esecuzione adeguata di una sentenza pronunciata da quest'ultima ex articolo 260 TFUE; iii) nell'introduzione, per talune categorie di impugnazioni, di un procedimento preventivo di ammissione di determinate impugnazioni da parte della Corte di giustizia; e iv) nell'armonizzazione terminologica (documento 7586/18).
2. Il Gruppo "Corte di giustizia" ha esaminato questa proposta nelle riunioni del 20 aprile, dell'8 maggio e del 18 luglio 2018. La Commissione ha fornito il suo parere sulla domanda della Corte di giustizia dell'Unione europea l'11 luglio 2018 (documento 11076/18).

3. Alla luce di questo scambio di opinioni, il presidente della Corte di giustizia ha inviato una lettera al presidente del Consiglio dell'Unione europea in cui dichiara che, sebbene non siano emerse particolari difficoltà in relazione alle componenti ii), iii) e iv) della domanda, lo stesso non può dirsi tuttavia per il trasferimento, al Tribunale, della competenza a statuire, in primo grado, su talune categorie di ricorsi per inadempimento, come è stato riscontrato in particolare nel parere della Commissione europea dell'11 luglio 2018. La Corte di giustizia ha inoltre preso atto dell'intenzione delle diverse parti di aspettare fino alla completa realizzazione dei benefici della riforma dell'architettura giurisdizionale dell'Unione europea.
4. La Corte ha pertanto invitato il legislatore dell'Unione europea a rinviare a una fase successiva l'esame della componente della domanda concernente il trasferimento al Tribunale della competenza a statuire, in primo grado, su talune categorie di ricorsi per inadempimento, il che potrebbe costituire l'oggetto di ulteriori modifiche proposte dalla Corte, e a trattare in via prioritaria le altre tre componenti di detta domanda.
5. In tale contesto, la Corte di giustizia ha presentato, il 10 agosto 2018, una domanda modificata contenente unicamente le parti della proposta che non presentavano problemi. Questa domanda modificata è stata inviata per le osservazioni scritte agli Stati membri.
6. Il 23 ottobre 2018 la Commissione ha fornito un parere favorevole al progetto modificato (documento 13587/18).
7. Alla luce di questi scambi recenti, emerge che il testo dell'allegato del presente documento incontra un ampio accordo tra le delegazioni.
8. La commissione giuridica del Parlamento europeo ha nominato relatore Tiemo Wölken (S&D, Germania), il quale ha presentato il suo progetto di relazione alla riunione della commissione giuridica il 22 ottobre 2018.
9. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti ad approvare il testo che figura nell'allegato del presente documento, al fine di raggiungere un orientamento generale nella sessione del Consiglio "Affari generali" del 12 novembre 2018.

REGOLAMENTO (UE, Euratom) 18/... DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del...

recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 256, paragrafo 1, e l'articolo 281, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

vista la domanda della Corte di giustizia del ...¹,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Commissione europea del ...²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria³,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito all'invito di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, che modifica il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, la Corte di giustizia ha intrapreso, con il Tribunale, una riflessione complessiva sulle competenze che essi esercitano e ha esaminato se occorresse, in occasione della riforma dell'architettura giurisdizionale dell'Unione europea operata dal suddetto regolamento, apportare alcuni cambiamenti nella ripartizione delle competenze tra la Corte e il Tribunale o nel trattamento delle impugnazioni da parte della Corte.

¹ Domanda del 26 marzo 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), modificata il 10 agosto 2018.

² Parere dell'11 luglio 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e del 23 ottobre 2018.

³ Posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del

- (2) Come si evince dalla relazione che essa ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, il 14 dicembre 2017, la Corte di giustizia ritiene che non occorra, in questa fase, proporre cambiamenti per quanto concerne il trattamento delle questioni pregiudiziali che le sono sottoposte ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). I rinvii pregiudiziali costituiscono infatti la chiave di volta del sistema giurisdizionale dell'Unione e sono trattati con rapidità, di modo che un trasferimento al Tribunale della competenza a conoscere delle questioni pregiudiziali, in materie specifiche determinate dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, non è attualmente necessario.
- (3) Le riflessioni sviluppate dalla Corte e dal Tribunale hanno nondimeno evidenziato il fatto che, quando esso statuisce su un ricorso di annullamento proposto da uno Stato membro contro un atto della Commissione relativo alla mancata esecuzione adeguata di una sentenza pronunciata dalla Corte ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2 o 3, TFUE, il Tribunale può incontrare serie difficoltà per statuire su questo ricorso quando le opinioni della Commissione e dello Stato membro interessato divergono in merito all'adeguatezza delle misure adottate da questo Stato per conformarsi a una sentenza della Corte di giustizia. Per questi motivi, si rivela necessario riservare alla sola Corte di giustizia il contenzioso relativo al pagamento di una penalità o di una somma forfettaria imposto a uno Stato membro a norma delle suddette disposizioni del TFUE.
- (4) Peraltro, dall'esame condotto dalla Corte e dal Tribunale si evince che numerose impugnazioni sono proposte in cause che hanno già beneficiato di un duplice esame, da parte di un'autorità amministrativa indipendente in un primo tempo, e poi da parte del Tribunale, e che molte di queste impugnazioni sono respinte dalla Corte a causa della loro evidente infondatezza o per irricevibilità manifesta. Al fine di consentire alla Corte di concentrarsi sulle cause che meritano tutta la sua attenzione, occorre, nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, introdurre, per le impugnazioni relative a siffatte cause, un meccanismo preventivo di ammissione, totale o parziale, dell'impugnazione da parte della Corte di giustizia, solo quando essa solleva una questione importante per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.
- (5) Di conseguenza, occorre modificare il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea garantendo nel contempo una completa coerenza terminologica tra le sue disposizioni e le disposizioni corrispondenti del TFUE e prevedere le disposizioni transitorie adeguate riguardo alla sorte delle cause pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il protocollo n. 3 è così modificato:

1) l'articolo 51 è sostituito dal seguente:

“Articolo 51

In deroga alla norma di cui all'articolo 256, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono di competenza della Corte di giustizia:

a) i ricorsi previsti agli articoli 263 e 265 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, proposti da uno Stato membro:

- i) contro un atto legislativo, un atto del Parlamento europeo, del Consiglio europeo o del Consiglio, o contro un'astensione dal pronunciarsi di una o più di dette istituzioni, salvo che si tratti:
 - di decisioni adottate dal Consiglio ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - di atti del Consiglio adottati in forza di un suo regolamento concernente misure di difesa commerciale ai sensi dell'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - di atti del Consiglio con cui quest'ultimo esercita competenze di esecuzione ai sensi dell'articolo 291, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- ii) contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi della Commissione ai sensi dell'articolo 331, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

b) i ricorsi previsti agli articoli 263 e 265 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, proposti da un'istituzione dell'Unione contro un atto legislativo, un atto del Parlamento europeo, del Consiglio europeo, del Consiglio, della Commissione o della Banca centrale europea, o contro un'astensione dal pronunciarsi di una o più di dette istituzioni;

c) i ricorsi previsti all'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, proposti da uno Stato membro contro un atto della Commissione relativo alla mancata esecuzione adeguata di una sentenza pronunciata dalla Corte ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, secondo comma, o paragrafo 3, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.”

2) è inserito il seguente articolo:

“Articolo 58 bis

L'esame delle impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale aventi ad oggetto una decisione di una commissione di ricorso di uno dei seguenti uffici e agenzie è subordinato alla loro ammissione preventiva da parte della Corte di giustizia:

- a) Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale;
- b) Ufficio comunitario delle varietà vegetali;
- c) Agenzia europea per le sostanze chimiche;
- d) Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea.

L'impugnazione è ammessa, in tutto o in parte, in osservanza delle modalità precisate nel regolamento di procedura, quando essa solleva una questione importante per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.

La decisione relativa all'ammissione dell'impugnazione è motivata e pubblicata.“

Articolo 2

Le cause che rientrano nella competenza della Corte di giustizia ai sensi del Protocollo n. 3 modificato dal presente regolamento, di cui il Tribunale è investito al ... [data di entrata in vigore del presente regolamento di modifica], ma la cui fase scritta non si è ancora conclusa in tale data, sono rinviate dinanzi alla Corte.

Articolo 3

La procedura prevista all'articolo 58 bis del Protocollo n. 3 non è applicabile alle impugnazioni di cui la Corte di giustizia è investita al ... [data di entrata in vigore del presente regolamento].

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente